

ESONERO CONTRIBUTIVO DECRETO RISTORI PER CHI NON ABBA RICHIESTO INTEGRAZIONI SALARIALI COVID

L'articolo 12, D.L. 137/2020, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende, escluse quelle del settore agricolo, che non richiedessero ulteriori trattamenti di integrazione salariale da COVID-19.

Con la circolare n. 24/2021 l'Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione del suddetto esonero contributivo, concesso nell'ambito del c.d. *Temporary Framework*, nei limiti e alle condizioni previste, autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021, che esclude dalla possibilità di avvalersi dell'esonero le imprese operanti nel settore finanziario (quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore "K" - Financial and insurance activities, codici ATECO rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66).

Con il messaggio n. 1836/2021, l'Istituto di previdenza ha fornito le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero nel flusso UniEmens.

Istruzioni operative

Per fruire dell'esonero occorre inoltrare all'Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero, un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", tramite la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale" alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020", dichiarando di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle integrazioni salariali causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l'importo dell'esonero di cui ci si voglia avvalere, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

Nella medesima finestra temporale, per la stessa unità produttiva, l'azienda deve scegliere se fruire dell'ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell'esonero contributivo, a prescindere dalla fonte normativa di riferimento della misura. Pertanto l'Inps, dopo aver verificato che il datore di lavoro non abbia fruito dei trattamenti di integrazione salariale causale COVID-19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, per la quale richiede il c.a. "2Q", può attribuire il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Le istruzioni per il calcolo dell'esonero sono contenute nella circolare n. 24/2021 citata, ricordandosi che l'effettivo ammontare dell'esonero fruibile, calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell'esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e

per massimo 4 settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021-agosto 2021).

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, l'esonero in trattazione non è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile ex articolo 1, commi 100 ss., L. 205/2017, limitatamente al medesimo lavoratore: se alle dipendenze vi sono lavoratori giovani per i quali si intende fruire dell'incentivo strutturale L. 205/2017, nonché altri lavoratori non agevolati, nei limiti della contribuzione teoricamente dovuta, per questi ultimi si può fruire dell'esonero del decreto ristori.

L'esonero può essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, purché vi sia capienza.

Flusso UniEmens

Per esporre nel flusso UniEmens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, occorre valorizzare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito>, il nuovo codice causale "L904", mentre nell'elemento <ImportoACredito> si indicherà il relativo importo.

Chi abbia sospeso o cessato l'attività dovrà, invece, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig), chiedendo l'attribuzione del codice "2Q" in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato